



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca” e in particolare l’art. 14, co. 1, che prevede che, nelle more del conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti ai sensi del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999, che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) e, in particolare, il co. 1, lett. *d*), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

**VISTO** in particolare l’art. 11, co. 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, secondo cui “*le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell’ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi può essere concessa l’autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca*”;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle Istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di belle arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i., è stata definita la frazione dell’impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all’attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di belle arti;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, co. 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

**VISTO** il “Regolamento dei corsi di Master”, di cui alla nota Miur n. 7631 del 9 dicembre 2010, concernente i principi e i criteri a cui le Istituzioni debbono uniformarsi nella progettazione dei corsi di master;

**VISTA** la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con cui sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le *“indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l’istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”*;

**CONSIDERATA** l’esigenza delle Istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 febbraio 2022, n. 228, con cui l’Istituzione denominata Accademia di costume e moda di Roma – sede decentrata di Milano, è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, all’attivazione del corso e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

livello in “*Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication (DAPL06)*” a decorrere dall’anno accademico 2021/2022;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298), con cui è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

**VISTA** la nota prot. DGFIS n. 9292 del 21 luglio 2023 assunta al prot. DGSINFS n. 13731 del 24 luglio 2023, avente ad oggetto la comunicazione della valutazione periodica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all’art. 11 del d.P.R. 212/2005, approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con delibera n. 164 dell’11 luglio 2023;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante indicazioni operative per l’approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di primo e secondo livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025;

**VISTA** la circolare recante prot. DGFIS n. 11520 del 12 agosto 2024, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 15019, recante le “indicazioni operative per la valutazione periodica delle istituzioni autorizzate ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie legalmente riconosciute – anno 2024”;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. DGSINFS prot. n. 1329 del 20 gennaio 2025, recante “indicazioni operative per l’approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master di I e II Livello e modifiche degli stessi–A.A.2025-2026”;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale 22 marzo 2022, n. 398, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell’Istituzione;

**VISTE** le istanze del 17 febbraio 2025, con cui l’Istituzione denominata Accademia di costume e moda di Roma – sede decentrata di Milano, ha avanzato, per l’anno accademico 2025/2026, la proposta di modifica dei corsi di master di primo livello in “Styling for the music industry”, richiedendo anche la modifica della denominazione in “Fashion styling” e “Fashion Sustainability & Industry Evolution”, rispettivamente accreditati con decreto ministeriale prot. n. 1613 del 10 ottobre 2024, per l’anno accademico 2024/2025, e con decreto ministeriale prot. n. 457 del 13 maggio 2022, per l’anno accademico 2021/2022;

**VISTA** la delibera del 17 febbraio 2025, con cui il Consiglio Accademico dell’Istituzione denominata Accademia di costume e moda di Roma, sede decentrata di Milano, nell’adunanza tenutasi in pari data, ha approvato la proposta di modificare i corsi di master di primo livello in “Styling for the music industry”, richiedendo anche la modifica della denominazione in “Fashion styling” e “Fashion Sustainability & Industry Evolution”;

**VISTA** la delibera del 12 febbraio 2025, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione ha approvato la proposta di modificare gli anzidetti corsi di master di primo livello;

**VISTE** le note del 17 febbraio 2025, con cui il Direttore dell’Istituzione ha attestato che la proposizione delle istanze citate non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTE** le note del 18 febbraio 2025, con cui il Direttore dell'Istituzione ha dichiarato la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti in piattaforma per la proposizione delle istanze citate;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico-disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

**VISTO** l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 3, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A del medesimo decreto *“si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83”*;

**VISTO** l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 4, secondo cui *“i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto”*;

**VISTE** le delibere n. 213/2025/OFF e 214/2025/OFF, con le quali il CNAM, nell'adunanza del 20 giugno 2025, ha reso parere favorevole in ordine alla *“conformità dell'ordinamento didattico per il corso di master proposto”*, come previsto dall'art. 11, co. 2, del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale delle proposte di modifica dei corsi di master di primo livello in *“Fashion styling”* e *“Fashion Sustainability & Industry Evolution”*;

**VISTO** il parere favorevole reso dall'ANVUR con delibera n. 280 del 20 novembre 2025, in merito al requisito *“dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare”* richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modifica dei corsi di master di primo livello in *“Fashion styling”* e *“Fashion Sustainability & Industry Evolution”*;

**PRESO ATTO** che la Direzione generale competente all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla modifica dei corsi di master di primo livello di cui alle istanze citate;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Accademia di costume e moda di Roma, sede decentrata di Milano, a modificare i corsi di master di primo livello in *“Fashion styling”* e *“Fashion Sustainability & Industry Evolution”*, per l'anno accademico 2025/2026;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. Per l'anno accademico 2025/2026, l'Istituzione denominata Accademia di costume e moda di Roma, sede decentrata di Milano, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, a modificare i seguenti corsi di master di primo livello:

- *“Styling for the music industry”*, che assume la denominazione *“Fashion styling”*;
- *“Fashion Sustainability & Industry Evolution”*.

2. L'ordinamento didattico degli anzidetti corsi di master di primo livello, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studi, che costituiscono parte integrante del presente decreto.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### **Art. 2**

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento ai piani di studio dei corsi di master di primo livello di cui all'art. 1.
2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 3**

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

### **Art. 4**

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 5**

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*IL MINISTRO*  
*Sen. Anna Maria Bernini*